



REGNO D'ITALIA

Libretto Personale
per
Licenze di Porto d'Armi

290933

Mod. I. Regolamento 10 Gennaio 1915, n. 68.

REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE
PER
LICENZE DI PORTO D'ARMI

N^o 290933

rilasciato a

il

19

IL



FIRMA DEL TITOLARE

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

NB. - La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo dell'Autorità circondariale di P. S.

La presente copertina costa CENTESIMI VENTI e, salvo la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.



GENERALITÀ

Rossi Giovanni

figlio di

Giuseppe

e di

nato a

Volturno

provincia di

Genova

il

12 - 12 - 1862

di condizione

contadino

dimorante a

Spertano

via

CONNOTATI

Statura *1,70*

Corporatura *ordinaria*

Colorito *rosso*

Capelli *cast.*

Barba *n*

Fronte *reg.*

Occhi *cast.*

Naso *reg.*

Bocca *n*

Segni particolari */*

A V V E R T E N Z E

1. La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta, non si può portare l'arma, anche se si è presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e si è pagata la relativa tassa.
2. Quando si porta l'arma è necessario tener seco la licenza, e questa non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'una e l'altra devono esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.
3. La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.
4. La licenza di portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.
5. Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente è punito con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, n. 3, Codice Penale).

6. Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta e cogli arresti fino a giorni 10 (art. 22 del regolamento 27 ottobre 1891 sul meretricio).
7. È proibito portare armi lunghe da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.
8. Chi possiede la licenza non deve consegnare o lasciare portare armi da fuoco cariche a minori di quattordici anni o alle persone che non sappiano o non possano maneggiarle con discernimento, e deve custodire le armi con cautela, in modo che costoro non possano facilmente impadronirsene. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, nn. 1 e 2, Codice Penale).
9. Oltre la licenza di porta d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P.S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cinquanta e nei casi più gravi con l'arresto fino a 15 giorni (art. 467 Codice Penale).

10. Chi è munito della licenza di porto d'arma lunga da fuoco può esercitare la caccia soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinate nelle disposizioni vigenti in ciascuna Provincia.
11. È vietato di tirare ai piccioni viaggiatori ed agli animali di allevamento di qualsiasi specie.
12. Il possesso della licenza non autorizza a cacciare nei fondi altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge e vi siano segnali palesi di tale divieto. Chi contravviene a tale disposizione è punito, a querela di parte, la prima volta con la multa sino a lire cinquanta, e in caso di recidiva con la detenzione sino a 15 giorni (art. 428 Codice Penale).
13. Per l'esercizio della caccia è consentito, a chi sia munita di licenza, l'uso dello speciale coltello da caccia, purchè non abbia la forma di pugnale.
14. La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 18 della legge di P. S. salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

